

N. R.G. 398/2017



Il Tribunale di Firenze

Sezione Protezione Internazionale

in persona del Giudice Caterina Condò,

tra

[redacted], rappresentato e difeso dall'avv.to [redacted]

ricorrente

contro

**Ministero Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale di Firenze, Sezione di Livorno,**

convenuto

e

con l'intervento

Ufficio del P.M, in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze,

a scioglimento della riserva assunta in data 31.01.2019, ha emesso la seguente

ORDINANZA

ex art. 702 ter c.p.c.

visto il ricorso ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 e art. 19 D.Lgs. n. 150/2011 avverso la decisione in data 10.11.2016 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, Sezione di Livorno, che ha respinto l'istanza di riconoscimento dello *status* di rifugiato, e non ha riconosciuto i presupposti della protezione sussidiaria e umanitaria al ricorrente;

rilevato che,



**per quanto concerne il procedimento davanti alla Commissione Territoriale e
l'audizione giudiziale,**

l'odierno ricorrente, cittadino senegalese, nato il 10.10.1986 a Ndiama, nella regione di Sedhiou, alla Commissione Territoriale ha dichiarato di essere di religione musulmana; egli ha riferito di aver studiato per dodici anni e di aver lavorato come sarto, quando si trovava in Senegal. Il padre moriva nel 1998 e la madre nel 2007, quindi lo zio del richiedente lo prendeva a vivere con sé; nel 2010 moriva anche lo zio, ed i cugini decidevano, senza il consenso del ricorrente, di vendere i terreni di proprietà della famiglia, che erano appartenuti anche al padre del richiedente, e che pertanto sarebbero spettati a lui in quanto erede. A seguito di tale vendita, sorgevano dei contrasti fra il richiedente ed il cugino maggiore, che sfociavano in una colluttazione e successivamente in percosse che venivano inferte al richiedente dal cugino, che lo attirava con inganno fuori dal villaggio; dunque egli lasciava il Senegal nell'agosto 2014, per timore di subire ulteriori violenze dai propri familiari, trascorreva circa un anno in Libia e giungeva in Italia;

la Commissione Territoriale ha negato la protezione internazionale, ritenendo che le dichiarazioni del richiedente non integrassero la fattispecie di cui alla Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Inoltre, dalle dichiarazioni non erano emersi elementi tali da paventare il rischio di subire un danno grave ex art. 14 d.lgs. 251/2007, qualora il ricorrente avesse fatto ritorno in Senegal; in ultima analisi la Commissione Territoriale ha ritenuto che non sussistessero motivi per giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998;

a sostegno del ricorso la difesa ha allegato la violazione degli artt. 8 e 10 d.lgs. 25/2008, e ha insistito per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, della protezione sussidiaria o umanitaria al ricorrente;

il P.M ha espresso un parere in data 12.12.2018, rilevando la inammissibilità dell'impugnazione per tardività, la non sussistenza di motivi ostativi al riconoscimento della protezione internazionale ex artt. 10, 12 e 16 d.lgs. 251/2007, e riportandosi integralmente alla completa ed esauriente motivazione della Commissione Territoriale



per il Riconoscimento della protezione internazionale di Firenze; ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso;

a proposito della presunta tardività del ricorso, va immediatamente precisato che il ricorso nella Consolle del Magistrato risulta depositato in data 9.1.2017, tempestivamente, quindi, rispetto alla notifica del provvedimento impugnato avvenuta in data 10.12.2016;

la Commissione Territoriale si è costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato;

all'udienza del 31.01.2019, il ricorrente non era presente personalmente a causa di una patologia molto grave documentata con i referti medici allegati alla nota del 29.1.2019; era presente il difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, tranne che per la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, alla quale dichiarava di rinunciare;

rilevato che,

per quanto riguarda la valutazione delle prove,

l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e dal principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs. n. 251/2007 e art. 8 d.lgs. n. 25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017);

il quadro normativo prevede un esame riservato, "*individuale, obiettivo ed imparziale*" (artt. 8, co. 2, d.lgs. 25/2008, e 6, co. 3, d.p.r. 21/2015), articolato sulle "*circostanze personali del richiedente*", (art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 251/2007) sull'eventuale documentazione presentata nonché su "*tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione*". L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che, nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che guidano il giudizio di attendibilità;

in particolare, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per



circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11);

ritenuto che,

sempre per quanto attiene la valutazione delle prove,

come argomentato dalla Commissione Territoriale, il racconto reso dal ricorrente era da ricondursi nell'ambito dei contrasti familiari, e si trattava pertanto di una situazione personale del ricorrente, priva di qualunque riscontro esterno;

nelle more del procedimento giudiziale, il ricorrente è risultato gravemente malato, con diagnosi risalente al primo ricovero nel maggio 2018, di "Tubercolosi polmonare ed extrapolmonare", aggravata dalla successiva insorgenza della "Encefalopatia di Wernicke", che ha comportato una degenza in ospedale dal 19 settembre al 15 ottobre 2018 (cfr. documentazione medica in pct). Come risulta agli atti dall'ultimo referto medico del 28 gennaio 2019, attualmente il ricorrente sta proseguendo la terapia antitubercolare e non risulta ancora autosufficiente per tornare a vivere in comunità;

ritenuto che,

per quanto riguarda il riconoscimento della protezione sussidiaria,

ai sensi dell'art. 2 lett. g) del d. lgs. 251/2007, la protezione sussidiaria viene concessa al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma in relazione al quale sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno, come definito dall'art. 14 del d. lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo, avvalersi della protezione di detto Paese. Ai sensi dell'art. 14 citato, sono considerati danni gravi:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;



b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

per quanto concerne la protezione sussidiaria ex art.14 lett. a) e b) d.lgs. 251/2007 (per le ipotesi di condanna a morte, tortura e\o trattamenti inumani o degradanti, nonché la persecuzione individuale), ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, la minaccia deve provenire da un soggetto molto forte, quale lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano il territorio, mentre quella da parte di *soggetti non statuali* (bande criminali, sette, etc.) ha rilevanza se lo Stato o le organizzazioni che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione (nel senso che non consentano l'accesso da parte del richiedente a un sistema giuridico che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave);

con riferimento all'art. 14 lett. c), come correttamente rilevato anche dal difensore nel ricorso, si ritiene che in Casamance, regione di provenienza del ricorrente, si riscontrino gli indici della *violenza indiscriminata* ;

sul punto questo Tribunale si è già espresso:

“ (...) sebbene si sia verificata in alcuni periodi un' attenuazione del conflitto in Casamance, anche per iniziative del governo nazionale (v. ad esempio, <https://crprotezioneinternazionale.files.wordpress.com/2017/10/casamance.pdf>), non sembra che tali iniziative siano state del tutto efficaci nel debellare le violenze perpetrate dai ribelli.

Non vi è dubbio che al momento della fuga dal paese di origine, la minaccia dei ribelli era ancora attuale nei confronti del ricorrente e di quelli dell'intera comunità di origine, dove vi era un forte e violento insediamento del movimento indipendentista. Tuttavia, il giudice ritiene, che in base alle notizie aggiornate reperibili sulla regione di Casamance, l'instabilità della regione sia ancora alta, considerata in particolare la specifica zona di provenienza del ricorrente.

Dal rapporto della Commissione nazionale per il diritto di asilo Area II – Affari Internazionali e Comunitari – Unità COI circa la situazione del conflitto tra forze armate e indipendentiste e milizie



governative nella Casamance del 6/07/2016, nonché dalle altre COI reperibili (Refworld; ecoi.net; humanrightswatch.org; rapporto Amnesty International 2016-2017) emerge come il quadro di sicurezza complessivo del paese di origine del ricorrente risulti tuttora precario. Come già valutato dal Tribunale di Salerno (ord. 10 aprile 2017, in www.meltingpot.org), dalle predette fonti emerge "Una situazione di conflitto nella regione ancora attiva e che sotto alcuni aspetti coinvolge ancora di più la popolazione civile atteso che parte delle forze del movimento di liberazione si sono frammentate e oggi sono dedite al banditismo e al saccheggio [...]; va osservato che, rispetto ad una situazione di conflitto che, salvo fisiologici mutamenti di intensità nel corso della sua lunga durata, non si è, di fatto, mai sopito sin dalla metà degli anni ottanta ad oggi, occorre estrema cautela prima di poter affermare che la risoluzione delle ostilità ufficialmente proclamata corrisponda alla reale cessazione della situazione di pericolo generalizzato per i civili abitanti nell'area. Va, infatti, considerato che, anche ai fini della cessazione dello status di rifugiato e di quello di protezione sussidiaria, gli artt. 9 e 15 del d.lgs. 251/07 stabiliscono che il cambiamento delle circostanze che hanno condotto al riconoscimento della protezione deva avere natura non temporanea e così significativa da eliminare il fondato timore di persecuzioni o il rischio effettivo di danno grave".

Dalle COI risulta che nel 2018 vi sono stati ulteriori episodi di scontri violenti nella regione di origine del ricorrente, la regione di Ziguinchor in Casamance.

Il primo di questi episodi è del gennaio 2018, riportato da molte testate giornalistiche e fonti internazionali, che ha causato la morte di 13 persone (v. <http://www.nigriزيا.it/notizia/torna-la-violenza-in-casamance>, ma anche: Africa ExPress] Senegal, ammazzati in Casamance tredici giovani mentre raccoglievano legna; Globalist.it] Riesplode la violenza in Casamance, massacrati tredici giovani andati a fare legna; [Il Post] Tredici persone sono morte in un attentato nella foresta della Casamance, nel sud del Senegal; [Jeune Afrique] Sénégal: Le mouvement rebelle du MFDC condamne le meurtre des 13 jeunes en Casamance; [BBC News] Casamance: Thirteen dead in attack in restive Senegalese region).

Per un commento attuale sull'episodio, si veda il sito <http://salimasn.com/attaque-de-ziguinchor-si-cetait-contre-des-militaires-on-aurait-compris-que/> in cui si riporta: "Le professeur Balla Moussa Daffé, ancien maire de Sédbiou et ancien ministre de la Recherche scientifique et technique, est d'avis que si l'attaque de Ziguinchor était dirigée contre des militaires on aurait compris que ce sont des éléments du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc). Aussi suppose-t-il qu'il s'agit d'éléments



incontrôlés qui manifestent leur désaccord par rapport au processus de paix considérant que l'accalmie est un début de paix à laquelle ils n'adhèrent pas. Il a expliqué qu'il y a une coïncidence troublante entre l'appel du Président à la consolidation de la paix et le carnage qui s'est produit avec ces 13 jeunes froidement tués cette après-midi. Pour Balla Moussa Daffé, la pluralité des leaders dans le maquis, la rivalité entre Salif Sadio et César Atoute Badiate ne facilitent pas le dialogue entre les deux ailes”.

Altri due episodi sono del marzo 2018, come riportato da http://www.fides.org/it/news/64009-AFRICA_SENEGAL_Casamance_C_e_una_ripresa_della_violenza_preghiamo_con_forza_per_la_pace_dice_il_Vescovo_di_Ziguinchor, dove si riferisce che: “Il 29 marzo, in una rapina sulla strada Ziguinchor-Oussouye, commessa da uomini armati, è stato ucciso un uomo di 33 anni e ferite gravemente altre due persone. Due settimane prima, alcuni uomini armati avevano sparso il terrore a Kaguitte, nella contea di Ziguinchor, prendendo in ostaggio una donna”.

Anche le COI aggiornate al 2018, reperibili sul sito <http://www.refworld.org/docid/5b964c924.html> [accessed 12 November 2018], con riferimento al report Freedom House, Freedom in the World 2018 - Senegal, del 5 September 2018, sottolineano questa instabilità: “The low-level separatist conflict in the Casamance region has not been resolved. A de facto cease-fire has been in place for several years and led to a sharp drop in violence. Negotiations for a more permanent peace agreement have not yet begun”.

Di recente, si è avuta notizia di altri attacchi ed episodi di violenza in Casamance.

Nel maggio 2018, vi sono stati attacchi al ponte di Niambalang a 25 chilometri da Ziguinchor (“ Des éléments armés supposés appartenir au Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC) ont attaqué, dans la nuit du mercredi 02 au jeudi 03 mai 2018, le pont de Niambalang, localité situé à 25 kilomètres au sud-ouest de Ziguinchor, dans la commune de Nyassia. Selon une source, les assaillants ont fait irruption vers les coups de 00 heure dans le village, précisément au niveau du pont de Niambalang, ils ont incendié au moins quatre huttes des pêcheurs qui y ont élu domicile. Pire, les assaillants ont placé des explosifs au niveau du pont pour tenter de le faire sauter. Et une partie a été endommagé”: vedi <http://xalimasn.com/ziguinchor-attaque-du-pont-de-niambalang-un-pecheur-tue/>).

In un articolo del 20 giugno 2018, si parla quindi di una ripresa della violenza in Casamance, anche con riferimento ad attacchi al villaggio di Baghagha, in quello di Baffican e a Samick: “Les attaques à main armée se multiplient dans le département de Ziguinchor, renouant cette partie de la Casamance avec la violence après une accalmie de plus de cinq ans. En effet, des hommes armés y ont encore sévi, dans la nuit de jeudi dernier.... Cette énième attaque, qui a plongé les Ziguinchorois et les autres



habitants du reste du département dans la consternation, est venue allonger la liste des actes barbares que des individus armés, supposés appartenir au Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfde), ont perpétrés, ces temps derniers, dans la région méridionale du Sénégal. Il s'agit de la tuerie de la forêt de Boffa, en janvier, du braquage qui a eu

lieu en mars sur la route d'Oussouye, à hauteur du village de Baffican, du braquage du village des pêcheurs qui se trouve au pied du pont de Niambalang et de l'endommagement à l'explosif dudit pont. Il s'y ajoute l'attaque à main armée dont le village de Samick a fait l'objet le mercredi 23 mai 2018, suivie quelque temps après de l'incendie d'un véhicule « clando » sur la route Etafoune-Kaguitte », dans la commune de Nyassia. ». (v. <http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-17-43/item/79600-ziguinchor-attaque-a-main-armee-dans-le-village-de-baghabga.html>).

Da ultimo, è stato segnalato come il capo del villaggio di Dombondir, Abdoulaye Sagna, e il suo nipote Seyni Sagna siano stati uccisi il 13 novembre 2018 dopo essere stati attaccati a colpi di machete da sei aggressori appartenenti al Mfde (vedi <https://kewoulo.info/bignona-chef-de-village-de-dombondir-neveu-tues-hommes-armes/>).

Ad incrementare l'instabilità della zona, contribuiscono anche attacchi non specificamente rivendicati dal Mfde, ma dovuti a bande criminali, probabilmente derivanti dallo svuotamento nei movimenti ribelli delle motivazioni politiche. Anche tali attacchi devono essere valutati in una considerazione complessiva del livello di violenza della regione, in quanto il conflitto locale di cui all'art. 14 d.lg 251/2007 non può essere inteso solo nel senso di guerra civile, nei termini tradizionali propri della storia europea, ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie, abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi (ordinanza Tribunale di Roma del 13 Maggio 2016; rispetto agli episodi ricordati da ultimo, si veda anche: https://www.senenews.com/actualites/attaque-a-ziguinchor-un-mareyeur-blesse-5-boeufs-emportees_239260.html; <https://senegalinfos.com/mbacke-un-foirail-attaque-par-une-bande-de-malfauteurs/>).

(...)

In merito al riconoscimento della protezione sussidiaria ex art 14 lett c) D.Lgs. 251/07 deve, infatti, farsi riferimento al principio di diritto sulla valutazione dei requisiti, enunciato dalla Corte di Giustizia



Ue nella sentenza della Grande sezione del 17 febbraio 2009 nel procedimento C-465/07, Meki Elgafaji e Noor Elgafaji contro Staatssecretaris van Justitie (Paesi Bassi).

La Corte ha affermato che, ai fini della valutazione della necessità di riconoscere la protezione sussidiaria, occorrerà valutare: 1) l'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata e l'effettiva destinazione del richiedente in caso di ritorno nel Paese interessato; 2) il fatto che il richiedente abbia già subito un danno grave o una minaccia diretta di danno grave: in tal caso, il livello di violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato.

La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “– l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; – l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella Regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia». Nel contempo, «tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria».

(...)

Da ultimo, si riporta la documentata difficoltà di tutela da parte degli organi statali nei confronti di tale situazione di insicurezza diffusa, così come chiarito anche dal ricorrente in sede di udienza sull'inattività da parte degli organi di polizia anche a seguito alla specifica richiesta di un loro intervento.

Infatti, una tra le maggiori criticità inerenti la situazione dei diritti umani in Senegal riguarda gli abusi perpetrati dalle forze di sicurezza – inclusi arresti arbitrari e torture – e la mancanza di un apparato giudiziario indipendente. (“Other major human rights problems included security force abuse, including torture, arbitrary arrest, questionable investigative detention, and lack of judicial independence. Corruption – particularly in the judiciary, police, and executive branch – was a problem. The



government took steps to investigate, prosecute, and punish officials who committed abuses, whether in the security forces or elsewhere in the government, but impunity existed” cfr. United States Department of State, 2016 Country Reports on Human Rights Practices - Senegal, 3 March 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/58ec89d3c.html>). Il Governo senegalese, peraltro, si è mostrato incapace di reagire alle violenze e gli abusi da parte delle forze dell'ordine: “The Criminal Investigation Department (DIC) is in charge of investigating police abuses but was ineffective in addressing impunity or corruption” (cfr. United States Department of State, 2016 Country Reports on Human Rights Practices - Senegal, 3 March 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/58ec89d3c.html>); “Beside the use of amnesties, the authorities have consistently ensured impunity for members of the security forces responsible for human rights violations. They have often refused to investigate into these cases allegations of torture in police custody or provisional detention, made by victims or their lawyers during trials. (cfr. Amnesty International, Senegal: Land of impunity, 15 September 2010, AFR 49/001/2010, available at: <http://www.refworld.org/docid/4c930c912.html>).

In giurisprudenza, va ricordato che negli ultimi anni e fino a gennaio 2018, le notizie reperibili sulla regione di Casamance non autorizzavano a ritenere che il conflitto armato interno fosse definitivamente sopito e alcune ordinanze riconoscevano la protezione di cui all'art. 14 lett c cit. (v. Trib. Catania, 15.2.2017; Trib. Salerno 10.04.2017; Trib. Venezia, 2.8.2017; Trib. Palermo, 8.5.2017; Trib. L'Aquila, 11.1.2017; Trib. L'Aquila, 9.4.2017; Trib. Firenze, 9.1.2018, rg. 1498/2017; Trib. Firenze, 11.1.2018 rg. 607/2017). Negli ultimi tempi la giurisprudenza si era orientata in parte a non riconoscere la protezione sussidiaria, ma a valorizzare la situazione della Casamance, pur sempre caratterizzata da conflittualità e instabilità, ai fini della protezione umanitaria. Tuttavia, recentemente alcuni Tribunali hanno riconosciuto di nuovo la protezione sussidiaria ex art 14 lett c) D.Lgs 251/07 per richiedenti proveniente da tale regione del Senegal (v. ad esempio, l'ordinanza del 17 aprile 2018 del Tribunale di Venezia, reperibile su https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/decreto_trib_venezia_2018.04.17.pdf).

In conclusione, deve dunque riconoscersi la protezione sussidiaria per il pericolo di un danno grave connesso alla minaccia individuale ai sensi dell'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007.” (cfr. Decreto Collegiale del Tribunale di Firenze, Presidente Estensore Dott.ssa Luciana Breggia, del 19.12.2018);



